



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Qualità dell' Aria

Proposta nr. 191 del 13/12/2012 -
Determinazione nr. 2846 del 13/12/2012

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera generate da uno stabilimento che svolge l'attività di produzione mobili per ufficio.

Società ALEA SRL - stabilimento ubicato in Comune di Caneva (PN), via Col de Rust n. 19

PREMESSA

1.Fatto

La Società ALEA SRL, con sede legale e produttiva in via Col de Rust n. 19 in Comune di Caneva (PN), è in possesso dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Pordenone con determinazione dirigenziale n. 1276 del 06.06.2012. I punti di emissione autorizzati sono i seguenti:

- C1, C2 e C3 (aspirazione polveri di legno – sottostazione filtrante),
- C4 (impianto di combustione ad olio combustibile).

Con nota datata 13.09.2012, pervenuta il 17.09.2012 ed assunta al prot. n. 68337 del 18.09.2012, la ditta ha presentato comunicazione di modifica non sostanziale di stabilimento ai sensi dell'art. 269 c. 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dichiarando l'intenzione di dismettere il punto di emissione C1 ed inviando apposita documentazione tecnica.

A seguito dell'analisi della documentazione inviata dalla Società ALEA SRL, la Provincia, con nota prot. n. 69646 del 25.09.2012, ha confermato che la modifica descritta dalla ditta è non sostanziale approvando pertanto la realizzazione della stessa.

Con nota datata 04.10.12, pervenuta il 05.10.12 (prot. n. 73282 del 09.10.2012) la ditta ha comunicato la data di inizio lavori.

Con nota pervenuta via fax in data 07.12.2012 (timbro di pervenuto della Provincia del 11.12.2012, prot. n. 89805 del 11.12.12) la Società ha inoltrato, come richiesto nelle linee guida provinciali per le modifiche non sostanziali, le analisi alle emissioni in atmosfera effettuate sui punti di emissione C2 e C3 afferenti alla sottostazione filtrante dopo la realizzazione della modifica.

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene necessario aggiornare d'ufficio l'autorizzazione alle emissioni attualmente vigente (determinazione dirigenziale n. 1276 del 06.06.2012), sostituendola con il presente provvedimento.

E' stato comunicato l'avvio del procedimento di modifica con nota prot. n. n. 69646 del 25.09.2012.

2.Documenti

La documentazione presentata ed esaminata ai fini dell'istruttoria tecnica e amministrativa è la comunicazione di modifica non sostanziale (con i relativi allegati tecnici) pervenuta il 17.09.2012 (assunta al prot. n. 68337 del 18.09.2012).

3.Normativa applicata

Le norme di riferimento sono:

1. il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni: "Norme in materia ambientale" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), ed in particolare la Parte Quinta al succitato decreto recante "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
2. il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);
3. la legge regionale 27 novembre 2006, n. 24: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, trasporto pubblico locale, cultura e sport" (pubblicata sul supplemento straordinario del BUR n. 11 del 1 dicembre 2006);
4. la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16: "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico" (pubblicata sul BUR n. 26 del 27 giugno 2007);
5. la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1999);
6. la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni: "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" (pubblicata sul BUR n. 12 del 22 marzo 2000);
7. il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108);
8. l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 16 del 01.06.2012, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce al dott. Sergio Cristante la dirigenza del Settore Ecologia.

4.Motivazione

La decisione di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni rilasciata dalla Provincia di Pordenone con determinazione dirigenziale n. 1276 del 06.06.2012, sulla base di quanto previsto dall'art. 269 c. 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., si fonda sulla comunicazione di modifica non sostanziale (assunta al prot. n. 68337 del 18.09.2012) presentata dalla Ditta in oggetto per la dismissione del punto di emissione C1 afferente alla sottostazione filtrante.

I punti di emissione attualmente presenti presso lo stabilimento di via Col de Rust n. 19 in Comune di Caneva (PN) sono pertanto i seguenti:

- C2 e C3 (aspirazione polveri di legno – sottostazione filtrante),
- C4 (impianto di combustione ad olio combustibile).

La Ditta dichiara di esercire la seguente attività elencata al punto 1 della parte II dell'allegato III alla parte V del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.: rivestimento adesivo con soglia di consumo di solvente superiore a 5 ton/anno

Per la succitata attività, la Ditta dichiara un consumo annuo di solvente inferiore a quello stabilito dalla normativa, pertanto non si applica quanto previsto all'art. 275 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE DETERMINA

1.Decisione

Di autorizzare, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la Società ALEA SRL, con sede legale e produttiva in via Col de Rust n. 19 in Comune di Caneva (PN), alle emissioni in atmosfera provenienti dallo stabilimento sopra citato

I punti di emissione presenti presso lo stabilimento sono i seguenti:

- C2 e C3 (aspirazione polveri di legno – sottostazione filtrante),
- C4 (impianto di combustione ad olio combustibile).

Di sostituire, dalla data di emanazione del presente provvedimento, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Pordenone con determinazione dirigenziale n. 1276 del 06.06.2012.

2.Obblighi

La Società deve rispettare i seguenti obblighi:

a) garantire le emissioni nei limiti riportati nella seguente tabella:

Punti di emissione	
C2 (sottostazione filtrante)	Portata: 27530 m ³ /h Quota dal p.c. : 10,2 m
C3 (sottostazione filtrante)	Portata: 32460 m ³ /h Quota dal p.c. : 10,2 m
<i>Sostanze</i>	
<i>Limiti</i>	
Polveri totali	10 mg/Nm ³

Punto di emissione	
C4 (impianto di combustione a olio combustibile)	Portata: 1000 m ³ /h Quota dal p.c. : 22 m
<i>Sostanze</i>	
<i>Limiti</i>	
Polveri totali	150 mg/Nm ³
Ossidi di azoto	500 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo	1700 mg/Nm ³
<i>Il valore di emissione per gli ossidi di zolfo si considera rispettato se sono</i>	

<i>utilizzati combustibili con contenuto di zolfo uguale o inferiore all'1%</i>	
---------------------------------------------------------------------------------	--

- b) Qualora si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. La Società è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

3.Prescrizioni

La Società deve rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.
- b) La Società predispone un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006.
- c) Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri.
- d) Deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dalle norme UNI o UNI-EN, soprattutto per quanto concerne:
 - il posizionamento delle prese di campionamento;
 - l'accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro.
- e) Per gli impianti esistenti (punti di emissione C2, C3 e C4), la Società deve effettuare, entro il 31 dicembre di ogni anno, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dagli impianti. I risultati dei campionamenti analitici devono essere conservati presso l'azienda per tutta la durata della presente autorizzazione e tenuti a disposizione degli organi di controllo.
- f) I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere quelli di seguito specificati oppure eventuali altri metodi equivalenti:

Manuale UNICHIM n. 158/88	Misure alle emissioni – Strategie di campionamento e criteri di valutazione
Norma UNI 10169:2001	Misure alle emissioni - Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot.
Norma UNI EN 15259: 2008	Misurazione di emissioni da sorgente fissa. Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell'obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione
Norma UNI EN 13284-1:2003	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Metodo manuale gravimetrico.
D.M. 25 agosto 2000. Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e	Rilevamento delle emissioni i flussi gassosi convogliati di ossidi di zolfo e ossidi di azoto espressi rispettivamente come SO ₂ e

valutazione degli inquinanti, ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203	NO2.
--------------------------------------------------------------------------	------

- g) La Società adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.
- h) Tutti i camini dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nella presente autorizzazione conformemente a quanto indicato negli elaborati grafici citati in premesse.

4. Suggestimenti ed osservazioni

Si forniscono i seguenti suggerimenti:

- i condotti di emissione devono essere preferibilmente verticali; essi devono raggiungere possibilmente la copertura del fabbricato e, a meno di impedimenti tecnici, sporgere un metro dal colmo del tetto e delle coperture degli edifici circostanti;
- nel caso la parte terminale del condotto sia a curva o semicurva lo sbocco deve essere rivolto entro il perimetro della proprietà, in modo da evitare immissioni dirette nelle proprietà confinanti.

5. Avvertenze

1. La presente autorizzazione è valida fino al **05.06.2027**.
2. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza, qualora non siano intervenute modifiche all'impianto tali da comportare variazioni quali-quantitative alle emissioni in atmosfera già autorizzate.
3. Restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti.
4. Il presente atto non sostituisce gli ulteriori eventuali atti e/o provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale o di altri Enti ed Organi che siano necessari per la legittima esecuzione dell'intervento e dell'attività prevista (quali, a titolo meramente indicativo, permesso di costruire, denuncia di inizio attività, autorizzazioni paesaggistiche, classificazione industrie insalubri ai sensi del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, ecc...) che, qualora dovuti, devono essere richiesti direttamente e nelle forme di legge ai soggetti legittimati al rilascio.
5. La Provincia si riserva di poter aggiornare o modificare in ogni momento i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme in materia di emissioni, a seguito della adozione di piani e programmi regionali per la valutazione della qualità dell'aria e sulla base di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute.
6. Copia del presente provvedimento viene trasmessa alla Società ALEA SRL, al Comune di Caneva (PN), al Dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA e all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 – Friuli Occidentale.
7. Ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta deve essere comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune territorialmente competente. L'eventuale subentro nella gestione dell'impianto e dell'attività da parte di terzi dovrà essere preventivamente autorizzato.
8. La cessazione dell'attività da parte della ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione.
9. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso gli impianti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione.

10. La mancata osservanza di quanto riportato nei paragrafi “2.Obblighi” e “3.Prescrizioni” può determinare la sospensione o la revoca delle presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge.
11. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

6.A chi ricorrere Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento, ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 241/90 è possibile presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al giudice amministrativo o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, li 13/12/2012

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SERGIO CRISTANTE

CODICE FISCALE: CRSSRG54L21B940M

DATA FIRMA: 13/12/2012 08:58:07

IMPRONTA: 46C32F7135EE045E6AFEC722F04C5F03ADE4B9DBE7E9C8F907745833DC61D4C0
ADE4B9DBE7E9C8F907745833DC61D4C07D647C84EC9C0A49E733143AB1F74FAB
7D647C84EC9C0A49E733143AB1F74FAB17DB8B3F4C288ED37CDCB2F7DC4372BD
17DB8B3F4C288ED37CDCB2F7DC4372BD22CF31CAFF4062E8E148121C6B31BF92